

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521:
Modificazioni alle tabelle numeri 2, 10, 11, 17, 18, 21 e 22 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.

(In G.U. 24 dicembre 1987, n. 300; in B.U. 27 dicembre 1988, n. 58, suppl. ord. n. 2)

Art. 1. – 1. La delega conferita al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, deve intendersi riferita anche alle assunzioni fuori concorso e alle immissioni in ruolo di personale, nonché all'adozione ed emanazione di tutti gli altri atti che sono o saranno attribuiti alla competenza delle amministrazioni centrali dello Stato e degli organi centrali delle amministrazioni e delle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo, concernenti il personale di cui al primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

2. Si intendono, altresì, attribuiti alla competenza del Commissario del Governo i provvedimenti di assunzione fuori concorso od immissione in ruolo demandati dalla legge statale agli organi delle amministrazioni periferiche dello Stato e delle amministrazioni e delle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo.

3. Il Commissario del Governo applica le norme sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato e le norme comunque concernenti l'assunzione di personale statale e, per il personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni ad ordinamento autonomo, le norme previste dai rispettivi stati giuridici, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive integrazioni e modifiche.

4. Restano salve le competenze, diverse da quelle conferite al Commissario del Governo, attribuite o che potranno essere attribuite, con legge, alle amministrazioni periferiche dello Stato, ed agli organi periferici delle amministrazioni e delle aziende dello Stato ad ordinamento autonomo.

Art. 2. – 1. I provvedimenti adottati dal Commissario del Governo, riguardanti il personale delle amministrazioni dello Stato, sono sottoposti al controllo degli organi locali, siti in Bolzano, della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

2. Agli stessi organi sono sottoposti gli atti riguardanti il personale dei ruoli locali dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - A.N.A.S.

3. I provvedimenti adottati dal Commissario del Governo, riguardanti il personale delle aziende e delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, sono sottoposti al controllo degli organi di dette aziende secondo le modalità e le prescrizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 3. – 1. Il disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si applica anche al personale di cui all'ultimo comma dell'art. 46 dello stesso decreto.

Art. 4. – 1. L'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riprodotto al penultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, è soppresso e non si applica, inoltre, nei confronti di coloro che hanno conseguito l'attestato di bilinguismo di cui al terzo comma del citato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5. – 1. Le tabelle n. 2, 10 lettera B), 11, 17, 18 lettera A), 21 e 22, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono sostituite con le tabelle allegate al presente decreto con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

TABELLE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7¹⁾

¹⁾ Vedi art. 5 del presente decreto.

